

# COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

## Preintesa Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2022

Il giorno diciannove del mese di dicembre dell'anno 2022 ha avuto luogo l'incontro tra la Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente/ViceSegretario Comunale dott. Umberto Fazia Mercadante

e la Delegazione di parte sindacale, composta da:

RSU dell'Ente Valle Amedeo

e da i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

CGIL/FP Americo Fimiani

UIL/FPL .....

CISL/FP .....

CSA .....

### PREMESSA

Richiamato il CCDI giuridico triennale 2018-2020 e ss.m.ii. del Comune di SAN DAMIANO AL COLLE sottoscritto in data 19.12.2018 con particolare riferimento all'art.1 cc.2 e 3 che prevedono:

*c.2. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti*

*c.3. La sua durata è triennale salvo:*

- a. modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione;*
- b. la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;*
- c. la volontà delle parti di rivederne le condizioni.*

Evidenziato che in data 4.8.2022 è stata siglata l'ipotesi del CCNL Funzioni Locali 2029-2022, già autorizzato per la sottoscrizione dal CdM del 19.10.2022 e che verrà approvato entro la metà del mese di novembre del 2022, che all'art. 79 – Fondo risorse decentrate – Costituzione - prevede:

- *comma 1 lett.d): La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse .... di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;*
- *comma 7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.*
- *comma 5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 4 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023.*

Ritenuto, visti i tempi di approvazione alla fine dell'anno 2022 del neo CCNL, di rinviare l'applicazione degli aumenti del fondo nell'anno 2023 come previsto dall'art.79 c.7, fatto salvo l'applicazione del sopracitato c.1 lett.d) (differenziale fra le posizioni economiche) per adeguare il fondo alla maggior spesa dovuto all'incremento delle posizioni economiche, già inserite nel fondo 2022 dell'ente;

Rilevato che occorre procedere alla rideterminazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 in applicazione del vigente CCNL 2016-2018, fatto salvo gli incrementi del sopra citato art.79 c.1 lett. d), e del sopra citato CCDI giuridico vigente 2018-2020 del Comune di SAN DAMIANO AL COLLE;

Dato atto che per l'anno 2022 non vi sono variazioni nella costituzione della parte fissa del fondo, fatto salvo l'applicazione dell'art.79 c.1 lett.d) pari a €. 760,85 che non produce aumenti diretti del fondo in quanto neutralizza la maggiore spesa delle posizioni economiche non coperta dal fondo dei dipendenti;

Si dà atto, inoltre, che nel remoto caso non venisse firmato il CCNL 2019-2021 definitivo nell'anno 2022, non si procederà all'incremento delle posizioni economiche e al conseguente incremento del fondo dei differenziali economici, rinviandone l'applicazione nell'anno 2023.

Detto incremento è riportato nell'allegato prospetto di suddivisione del fondo anno 2022 e non rientra nel tetto del fondo anno 2016 e pertanto non viene calcolata al fine del rispetto dall'art.23 del D.Lgs 75/2017 e dell'art. 67 c.7 del CCNL 21.05.2018, sotto riportati:

- dell'art.23 c.2 del D.Lgs.75 "Madia" del 25 maggio 2017 che modifica e integra il d.lgs. n°165/2001 e s.mm.ii. ai sensi della l. n. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che prevede che *"... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"* (detta norma prevedeva il tetto del fondo pari a quello del 2015 nonchè la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio).

- dell'art.67 c.7 del CCNL 21.05.2018 – Fondo risorse decentrate: costituzione - che prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017,

si dà atto che la somma del fondo incentivante impegnato nell'anno 2022 con le risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa, fatto salvo le somme escluse dal calcolo del tetto del 2016 (economie anni precedenti, incrementi per disposizioni di legge non comprese nel tetto 2016, ecc.), deroga al divieto di superare il salario accessorio impegnato nell'anno 2016 in quanto a fronte dell'incremento della spesa per PO dell'anno 2022 di €. **4.637,39 l'ente ha applicato l'art. 11-bis, comma 2, D.L. 135 del 2018** convertito, con modificazioni, dalla L. n. 12 del 2019, che prevede la possibilità di **utilizzare la capacità assunzionale**, cioè le risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario, per incrementare la spesa delle PO, in **deroga al divieto di cui all'art.23 c.2 del D.Lgs 75**.

Si dà atto, inoltre, del rispetto dell'art.68 del sopra citato CCNL 2018-2020 che prevede che almeno il 30% delle risorse variabili sia destinato alla performance individuale;

Evidenziati i seguenti ulteriori riferimenti contrattuali del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 che prevedono l'incremento della parte variabile del fondo incentivante, riportati nell'allegato prospetto di quantificazione e suddivisione del fondo anno 2022:

- all'art. 67 Fondo risorse decentrate: costituzione - al c.3 lett. c) prevede che il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno dalle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge.

Si prevede un incremento di €.760,85 ai sensi dell'art.1 c.1091 L.145/2019 che prevede l'incentivo per recupero tributi ICI e IMU. Si dà atto che detto incentivo è da ritenersi escluso dai limiti, di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

Inoltre si evidenzia che l'art.68 del sopra citato CCNL 2018-2020 prevede che almeno il 30% delle risorse variabili sia destinato alla performance individuale

Successivamente, in merito :

- al c. 2 dell'art. 33 della L.58/2019, come modificato dal c. 853, art. 1 L. n. 160/2020, che all'ultimo periodo stabilisce:

***Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.***

- al Decreto 17.05.2020 Misure per la definizione delle capacita' assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni pubblicato il 27.05.2020 che premette che:

***il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;***

si dà atto che si procederà alla verifica a fine anno e che eventuali variazioni verranno riportate sul fondo dell'anno 2022.

Le parti, a seguito delle verifiche operate, sottoscrivono la presente preintesa,

#### CONCORDANO

per l'anno 2022

- di applicare **l'art. 11-bis, comma 2, D.L. 135 del 2018** convertito, con modificazioni, dalla L. n. 12 del 2019, che prevede la possibilità di **utilizzare la capacità assunzionale**, per incrementare la spesa delle PO, in **deroga al divieto di cui all'art.23 c.2 del D.Lgs 75** riducendo la capacità assunzionale di **€.4.637,39** al fine di incrementare di pari somma il finanziamento delle indennità di PO;
- sarà possibile destinare risorse a obiettivi di miglioramento e/o sviluppo collegati alla performance individuale dei dipendenti non incaricati di PO, così come riportati nella deliberazione di approvazione del piano delle Performance /Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022, nella misura indicata nel prospetto di ripartizione del fondo allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
- la ripartizione del fondo anno 2022 è riportato nell'apposito prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Le parti concordano, inoltre, che la somma eventualmente residua del fondo venga portata in economia ad incrementare il fondo nell'anno successivo ai sensi dell'art. 68 c.1 ultimo periodo del CCNL 21.05.2018.

Le parti concordano inoltre su:

- I CRITERI SUI COMPENSI TRIBUTARI DEFINITI DALL'ART.1, COMMA 1091 LEGGE N.145/2018 PER INCENTIVARE IL PERSONALE IMPIEGATO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL SETTORE ENTRATE contenuti nell'allegato REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI AL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE al presente CCDI 2022 quale parte integrante e sostanziale;

#### CONVENGONO


sulla correttezza dell'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, così come riportato nel prospetto di **quantificazione del fondo allegato A**), facente parte integrante e sostanziale al presente accordo e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.

Per quanto riguarda la ripartizione del fondo incentivante anno 2022 le parti ribadiscono quanto sottoscritto nel CCDI 2018-2020 e ss.mm.ii. sopra citato in merito ai criteri per l'utilizzazione, come riportate nell'allegato A) (parte contabile delle destinazioni delle risorse decentrate agli istituti incentivanti) che fanno riferimento alle diverse finalità del trattamento economico accessorio di cui ai CCNL vigente.

La valutazione verrà effettuata mediante le apposite schede già approvate dall'Amministrazione nel "Sistema di misurazione e valutazione delle performance" e allegate al CCDI 2018-2020.


LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Presidente delegazione trattante  
Dott. Umberto Fazio Mercadante



LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

Per la R.S.U: sig. Amedeo Valle



Per le OO.SS. territoriali

CGIL – FP sig. Americo Fimiani



UIL/FPL .....

CISL/FP .....

CSA .....

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

TABELLA RIEPILOGATIVA PREVISIONE SUDDIVISIONE FONDO 2022

Nominativo	Cat.	Responsabilità o funzione PL	Indennità x legge (Recupero tributi)	Indennità condizioni lavoro da €1 a €10 al di	Performance individuale	30% media Performance individuale (art.69 CCNL 21.5.18)	TOTALE SPESA VARIABILE	Economie x 2022	Posizione economica	Indennità di comparto	TOTALE SPESA FISSA	Totale
Torregiani Cristina <b>PO FINANZA Assunzione TP dal 2019 - PEO 1.1.2020</b>	C2/3	€ 0,00	€ 760,85		€ -		€ 760,85		€ 1.201,36	€ 497,52	€ 1.698,88	€ 2.459,73
Valle Amedeo 35 h dal 1.1.19 - 36 h dal 1.2.19 - <b>Demografici - PEO 1.1.2020</b>	B3/4/5	€ 1.550,00			€ 1.584,46		€ 3.134,46		€ 682,62	€ 426,96	€ 1.109,58	€ 4.244,04
Riccardi -Aspettativa Non retribuita da 1.11.15 - <b>CESSATA NEL 2020</b>	C1						€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Sassoni - agente P.L. - PEO 1.1.19	C6	1.200,00			€ 1.665,00		€ 2.865,00		€ 3.800,47	€ 497,52	€ 4.297,99	€ 7.162,99
Passerini Marcello 7 h Resp. UTC art.110 c.2	D1								€ -	€ 109,55	€ 109,55	€ 109,55
Neo cantoniere dal 1.12.2018 - <b>Mazza</b>	B3			€ 600,00	€ 420,00		€ 1.020,00		€ -	€ 426,96	€ 426,96	€ 1.446,96
<b>TOTALI</b>	—	€ 2.750,00	€ 760,85	€ 600,00	€ 3.669,46	€ 407,72	€ 7.780,31	€ 0,00	€ 5.684,46	€ 1.958,51	€ 7.642,97	€ 15.830,99

QUANTIFICAZIONE FONDO ANNO 2022

PARTE FISSA:

Risorse anno 2004 aventi carattere di certezza, stabilità e continuità	18.217,89
Incremento art. 32 c. 1 - 0,62 % monte salari 2001	€ 488,72
Incremento art. 32 c. 2 - 0,50 % monte salari 2001	€ 394,13
Ccnl 22.01.04 art.32, c.7 = 0,20% monte salari 2001	€ 157,65
Incremento art. 4 c. 1, 0,5 % monte salari 2003	€ 735,33
CCNL 11.4.08 Incremento art. 8 c. 2 = 0,6 % monte salari 2005	€ -
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) (ART. 67 C.3 Lett. c) CCNL 2016-18: IMP. INTERO ANNO	€ -
Incremento CCNL 31.07.09- Riqualficazione posizioni economiche	€ -
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (ART. 67 C.2 Lett. b), CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: <b>fuori limite</b> gli incrementi derivanti da CCNL 16-18	€ 371,37
EURO 83,20 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015 (n° 4), A VALERE DAL 2019 (ART 67 C.2 Lett.a) CCNL 2016-18) dic. congiunta n. 5: <b>fuori limite</b>	€ 332,80
ART 79 C.1 Lett.d) CCNL 2019-21) - RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO <b>fuori limite</b>	€ 407,55
<b>TOT. PARTE FISSA 2022</b>	<b>€ 21.105,44</b>

DAL 2018  
IMPORTO UNICO  
CONSOLIDATO  
ANNO 2017 (ART.  
67 C.1 CCNL 16-18)

<b>PARTE VARIABILE:</b>					
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) (ART. 68 C.1, ULTIMO PERIODO, CCNL 2016-18) <b>FUORI LIMITE</b>	-€	0,00			
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.e) CCNL 2016 18) ANNO SUCCESSIVO <b>FUORI LIMITE</b>	€	-			
ART. 67 C.2 Lett. c), CCNL 2016-18- INCENTIVI x LEGGE (Recupero tributi) <b>FUORI LIMITE</b>	€	760,85			
(ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) (ART. 67 C.5 - Integrazione per progetti	€	-			
INTEGRAZIONE 1,2% m.s.1997 - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.h) e C.4 CCNL 2016-18) SOLO VERIFICA SUSSISTENZA RELATIVA CAPACITA' DI SPESA	€	-			
<b>TOT. PARTE VARIABILE 2022</b>	€	<b>760,85</b>			
<b>TOT PARTE FISSA E VARIABILE SENZA RIDUZIONI</b>	€	<b>21.866,29</b>			
<b>RIDUZIONI SU FONDO 2022:</b>					
Art.9 c2 bis della L.122/2010 così come integrato dalla L.147/2013 - Ultimo periodo Decurtazione fondo anno 2014	€	5.015,77			
<b>RIDUZIONI Art. 1 c.236 L.208/2015 - divieto di superamento fondo 2015/2016 (fatto salvo istituti neutralizzati) e riduzione per cessazioni dipendenti:</b>					
Art. 1 c.236 L.208/2015 -riduzione per cessazioni dipendenti anno 2015/2016	€	405,52			
Decurtazione fondo x straordinari	€	614,00			
<b>PARTE FISSA + PARTE VARIABILE SENZA DECURTAZIONE ART.23 E SENZA RIDUZIONE X PO</b>	€	<b>15.831,00</b>			
<b>PARTE FISSA + PARTE VARIABILE SU CUI CALCOLARE DECURTAZIONE FONDO escluso Fuori limite con PO 2022</b>	€	<b>22.458,43</b>			
<b>PARTE FISSA + PARTE VARIABILE SU CUI CALCOLARE DECURTAZIONE FONDO escluso Fuori limite SENZA PO 2022</b>	€	<b>13.958,43</b>			
<b>DECURTAZIONI ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 X TETTO 2016 COMPRENSIVO CALCOLO PO</b>	-€	<b>0,00</b>			
<b>QUANTIFICAZIONE FONDO 2016 DA NON SUPERARE + PO 2016</b>	€	<b>22.458,43</b>			
<b>QUANTIFICAZIONE FONDO 2016 DA NON SUPERARE SENZA PO 2022</b>	€	<b>13.958,43</b>			
<b>TOT. FONDO DISPONIBILE 2022</b>	€	<b>15.831,00</b>			
	POSIZIONE	RISULTATO	TOTALE	ANNO	
FONDO P.O. FINANZIATO DA BILANCIO 2016 - AREA FINANZA e AMMINISTRATIVA	€	6.800,00	€ 1.700,00	8.500,00	ANNO 2016

FONDO P.O. FINANZIATO DA BILANCIO 2017 - AREA FINANZA e AMMINISTRATIVA INDIVIDUATA MA NON ASSEGNATA	€ 6.800,00	€ 1.700,00	8.500,00	ANNO 2017
FONDO P.O. FINANZIATO DA BILANCIO 2018 AREA FINANZA e AMMINISTRATIVA	€ 2.566,67	€ 641,67	6.345,72	ANNO 2018
FONDO P.O. FINANZIATO DA BILANCIO 2018 AREA UTC	€ 2.509,91	€ 627,48		
FONDO P.O. FINANZIATO DA BILANCIO 2019-2020 AREA FINANZA e AMMINISTRATIVA	€ 7.000,00	€ 1.750,00	11.887,39	ANNI 2019-2020
FONDO P.O. FINANZIATO DA BILANCIO 2019-2020 AREA UTC	€ 2.509,91	€ 627,48		
FONDO P.O. FINANZIATO DA BILANCIO 2021 - 2022 AREA UTC	€ 2.509,91	€ 627,48	13.137,39	
FONDO P.O. FINANZIATO DA BILANCIO 2021 - 2022 AREA FINANZA e AMMINISTRATIVA	€ 8.000,00	€ 2.000,00		
AUMENTO PO CON RIDUZIONE CAPACITA' ASSUNZIONALI ART.11 BIS L.12/2019		Diff. 2016-2022	4.637,39	

<b>RIPARTIZIONE FONDO ANNO 2022</b>	
<b>SPESA FISSA</b>	
Posizioni economiche	€ 5.684,46
Indennità di comparto a valere sul fondo	€ 1.958,51
<b>TOT SPESA FISSA</b>	<b>€ 7.642,97</b>
<b>SPESA VARIABILE</b>	
Indennità condizioni lavoro	€ 600,00
Ind. responsabilità	€ 2.750,00
Incentivi x legge :recupero tributi	€ 760,85
30% media Performance individuale (art.69 CCNL 21.5.18)	€ 407,72
Produttività	€ 3.669,46
<b>TOT SPESA VARIABILE</b>	<b>€ 8.188,03</b>
<b>TOT. RIPARTIZIONE FONDO 2022</b>	<b>€ 15.830,99</b>
ECONOMIE x 2023	€ 0,00
<b>TOT con ECONOMIE</b>	<b>€ 15.831,00</b>
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2016	€ 8.500,00
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2017	€ 8.500,00
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2018	€ 6.345,72
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2019- 2020	€ 11.887,39